

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Murazzano (Cuneo)

Statuto comunale

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Murazzano è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Murazzano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri Enti soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

5. Attua tra enti, forme di collaborazione e cooperazione in ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'adeguatezza organizzativa, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Murazzano ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Sia nell'esercizio delle funzioni proprie così come in quello di funzioni conferite con legge dello stato o della Regione, il Comune è chiamato ad operare secondo il principio della sussidiarietà, utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità ed imprese private.

4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a). rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b). tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

c). superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

d). recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

e). promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

f). promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del commercio al minuto, alberghiero, artigianato, turistico, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

g). valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

h). sostegno a qualsiasi forma di cooperazione che persegua obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

i). tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione del ruolo sociale della maternità e della paternità; sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

l). rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, promuovendo altresì la estensione ai cittadini comunitari e di altri paesi, purché regolarmente soggiornanti, la applicazione degli istituti di partecipazione popolare

m). sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni ed il volontariato;

n). riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3 Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Si estende per Kmq.27,74 e confina con i Comuni di Belvedere Langhe, Clavesana, Marsaglia, Igliano, Torresina, Paroldo, Mombarcaro, S.Benedetto Belbo, Bossolasco e Bonvicino.

2. Il Comune è costituito dalla Comunità dei residenti e comprende il territorio del Capoluogo e delle frazioni. La formazione delle frazioni e la modifica della denominazione delle frazioni sono disposte dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma n. 34.

4. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, la Giunta Comunale può individuare altri sedi.

6. Sia gli organi che le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

7. All'interno del territorio del Comune di Murazzano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune di Murazzano negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Murazzano.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e promuove ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzione da esso dipendenti.

Art. 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.34 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 7

Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana di appartenenza.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 9

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è rappresentante legale del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propulsive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 10

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Quando il Consiglio Comunale deve provvedere a nominare più rappresentanti presso Enti, Istituzioni, ecc. almeno un rappresentante deve essere riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini

ni stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale per mandato della collettività è l'organo di controllo e di indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

5. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.

6. Con norme regolamentari il consiglio può prevedere la dotazione di precise risorse in termini di servizi, attrezzature e mezzi finanziari per il suo funzionamento, nonché per i gruppi consiliari regolarmente costituiti.

7. L'elezione, la durata incarica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

8. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso. In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

Art. 12 Attribuzioni e Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale ed individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché le risorse necessarie all'azione da svolgere e gli eventuali indirizzi ritenuti essenziali.

6. Rimane facoltà del Consiglio Comunale l'adozione di atti a contenuto meramente politico, mediante ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni, e mozioni su fatti e problemi politico - sociali di carattere generale che interessino anche di riflesso la comunità locale; tali atti non necessitano del parere di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ed il loro deposito preventivo è facoltativo.

7. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale di cui al presente articolo e quelle previste dall'Art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di nullità.

8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13 Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 14 Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, da tenersi entro i termini previsti dal precedente articolo 13, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, a norma di quanto previsto al Capo II del Titolo 3° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, comunica al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione del Consiglio e l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'Ordine del Giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

Art. 16

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.

Il giorno di consegna non viene computato;

La consegna dell'avviso deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. In tale caso gli avvisi dovranno essere rinnovati ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;

b) tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, nel giorno dell'adunanza e almeno 48 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 24 ore prima nel caso di sessioni straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati:

- n. sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità all'art.81 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

6. Le dimissioni dei consiglieri vanno indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. In base alla legge, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 2°, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado civile.

6. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali

piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici (ben individuati e precisati) interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti astenuti verranno computati tra i presenti, ma non nel numero dei votanti.

7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 19

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente art.16, comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti di almeno 2 membri.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 21

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco, ai sensi dell'art. 30, comma 11, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, presta dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

6. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, imparte direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. Il Sindaco, ove di non spettanza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma della legge 24/11/1981, n. 689 e dell'articolo 650 C.P.

9. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

10. Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 08.12.1970, n. 996, approvato con D.P.R. 06.02.1981, n. 66.

11. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

12. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del Decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazio-

ne popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25

Attribuzioni per i servizi statali

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) all'adozione con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi;

e) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

f) ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse;

g) nelle materie di cui alle lettere a, b, c, d, del 1° comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni stesse nelle frazioni;

h) in caso di emergenze connesse con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare l'orario degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando o i provvedimenti di cui al presente articolo.

Art. 26

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 27

Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

3. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 28

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 29

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 30

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione im-

mediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

LA GIUNTA

Art. 31

Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 32

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 33

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non

siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

e) nomina i Membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

h) dispone l'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i) ed l), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

j) rilascia autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;

k) approva il PEG su proposta del Responsabile dei Servizi nel caso che il regolamento di contabilità preveda l'utilizzo dello strumento del Peg;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 35

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 36

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE - ACCESSO AGLI ATTI - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 37

Partecipazione dei cittadini

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

2. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 38

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le

condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 39 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 40 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi, secondo le modalità definite dal Regolamento sul diritto di accesso, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 41 Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Regolamento di cui all'articolo precedente, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e comunque utilizzato ogni altro mezzo idoneo a darne la necessaria divulgazione.

Art. 42 Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in forma scritta ed in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'istanza.

3. Il regolamento sulla partecipazione da adottarsi dal Consiglio Comunale deve prevedere i tempi, forma scritta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 43 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra - comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia del suo Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 44 Diritti delle associazioni,

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire al Comune entro dieci giorni dalla loro richiesta .

Art. 45

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa .

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento consiliare, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo Regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono presentare al Comune al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 46

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III

INIZIATIVE POPOLARI - REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 47

Azione referendaria

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono esclusi dal referendum le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine;
- d) materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo nell'ultimo quinquennio.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o dal 30% dell'intero corpo elettorale.

4. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo:

- alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme;

- all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione presenta una relazione al Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito Regolamento che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

10. L'esito del referendum non è vincolante né per il Consiglio Comunale né per la Giunta Comunale.

11. Entro 30 giorni dalla data del referendum, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in seduta straordinaria con all'ordine del giorno i risultati della consultazione referendaria.

12. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

13. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformarsi all'esito delle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia motivazione.

14. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Capo IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 48

Istituzione dell'ufficio

1. Nel Comune può essere costituito l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 49
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento, all'uopo, saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Capo V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Il Comune, gli enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che devono intervenirvi.

2. Quanti sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento quando possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

4. L'Amministrazione Comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo, se ritenuto necessario, apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

5. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale agli interessati, nella quale devono essere indicati:

- l'ufficio ed il funzionario responsabile l'istruttoria del procedimento amministrativo;
- l'oggetto del procedimento amministrativo;
- le modalità con le quali si possa avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

6. Qualora per il numero dei destinatari o per difficoltà nell'individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non si sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

7. Il Comune semplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge.

Titolo IV

Capo I

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 51

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune, e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 52

Servizi pubblici comunali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalentemente capitale locale.

4. Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, l'affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 53

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art.48.

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, con prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 54

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art.55

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 56

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnico o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore é assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di Legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 57

Istituzioni

1. Per alcuni servizi, di cui si intenda evidenziare gestioni e competenze omogenee, quali centri culturali, biblioteche, musei, case per anziani e centri sportivi possono essere costituite le istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli Organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 58

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'articolo 116, comma 1°, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 59

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 60

Convenzioni

1. Il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, le comunità montane, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni, Province e Comunità Montane per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 62

Unione di Comuni

1. Il Comune di Murazzano ha la facoltà di partecipare all'Unione di Comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione saranno approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzio-

ne e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni dei comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni dei comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 63

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I

Art. 64

Albo pretorio -pubblicazioni e notificazioni

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura dei documenti esposti.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 65

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 66

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Capo II

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 67

Attività finanziaria del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art.152, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 68

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dall'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 69

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che fluiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 70

Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 71

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro due giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite la legge.

Art.72

Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze, sono descritte in un verbale che insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottare, sentito il Revisore.

Titolo VI

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 73

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 set-

tembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 75

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art. 76

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 77

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando il titolo di studio specifico richiesto dall'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, com-

misurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 78

Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 107 del ridetto D. Lgs. n.267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

6. I funzionari aventi la qualifica di dirigenti, in relazione alle responsabilità ad essi attribuite, possono essere chiamati a rappresentare in giudizio l'Ente comunale da cui dipendono, avendo essi competenza all'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 79

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le

norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Nell'ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 80 Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provve-

menti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Titolo VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 81 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dall'art.6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 82 Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 83 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta ed a ciascun consigliere.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

6. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni e comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

7. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente continuano ad applicarsi

le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge e con le disposizioni del presente statuto.

Art.84

Entrata in vigore

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il Presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

AEM Torino Distribuzione S.p.A.

Le nuove opzioni tariffarie di AEM Torino Distribuzione S.p.A. - Anno 2003

Il Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di trasporto, misura e vendita dell'energia elettrica, deliberato e costantemente aggiornato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), prevede che annualmente ogni società di distribuzione renda disponibili le Opzioni di Trasporto (comprendenti la trasmissione, il dispacciamento e la distribuzione) per la consegna dell'energia elettrica al cliente finale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza di quest'ultimo (vincolato o libero), occupandosi sia della misura dell'energia elettrica consegnata al cliente, sia della fatturazione del corrispettivo di trasporto.

Prevede inoltre che la società di distribuzione si occupi dell'acquisto e della vendita dell'energia elettrica per i suoi clienti appartenenti al mercato vincolato, ai quali pertanto è tenuta a fatturare il costo complessivo di vendita dell'energia elettrica, composto dal corrispettivo di trasporto, dagli oneri di sistema e di costo dei combustibili e dalle imposte.

Le opzioni proposte dalle società di distribuzione sono approvate dall'AEEG e rimangono in vigore per un anno solare.

Fanno eccezione gli Usi Domestici, le cui "Tariffe" sono stabilite dall'AEEG e sono valide su tutto il territorio nazionale.

L'AEEG inoltre aggiorna periodicamente le componenti tariffarie di sua competenza e in particolare gli oneri di sistema e di costo dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica; dal 1° gennaio 2003 tale aggiornamento avverrà con cadenza trimestrale, all'inizio di ciascun trimestre, come previsto dalla delibera AEEG 195/02.

AEM Torino Distribuzione, sulla base di quanto previsto dall'AEEG e allo scopo di fornire ai propri clienti una più ampia possibilità di ottimizzazione dei consumi e dei relativi costi, ha predisposto le nuove Opzioni Tariffarie "Base", "Speciali" e "Ulteriori", le quali affiancano le "Tariffe" predisposte dall'AEEG stessa per gli Usi Domestici.

Il significato delle singole Opzioni è il seguente:

- "Base": devono rispettare il vincolo imposto dall'AEEG in materia di ricavi delle società di distribuzione per singolo contratto e ne deve essere presente almeno una per ciascun livello di tensione di rete del distributore;
- "Speciali": sono le opzioni per le quali non è obbligatorio rispettare il vincolo previsto per le Opzioni "Base";
- "Ulteriori": si rivolgono ad una particolare categoria di clienti per i quali esiste già una "Tariffa" fissata dall'AEEG.

Dal 1° gennaio 2003 AEM Torino Distribuzione applica le "Tariffe" o le Opzioni "Base" per ciascun tipo di contratto, sia in funzione della tensione, sia della potenza impegnata della fornitura, ad esclusione dei casi per i quali il Cliente scelga o abbia già scelto l'applicazione di una opzione tariffaria "Speciale" o "Ulteriore", ritenendola più conveniente.

Per tutti i clienti con potenza disponibile superiore a 37,5 kW, la potenza fatturata sarà quella massima effettivamente prelevata, anche se inferiore a quella contrattualmente impegnata, mentre per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, la potenza fatturata continuerà ad essere la potenza contrattualmente impegnata.

AEM Torino Distribuzione calcola la potenza massima prelevata annualmente, come previsto dall'AEEG, congruando mensilmente il prelievo alla massima potenza prelevata nell'anno.

L'energia reattiva continua ad essere addebitata con i prezzi ed i criteri previsti dal Prov. CIP 15/1993.

Le Opzioni Tariffarie attualmente disponibili per i clienti di AEM Torino Distribuzione sono:

- Per gli Usi Domestici: - Opzioni Tariffarie "Ulteriori": - "Facile" (3 kW per alti consumi): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo a scaglioni con i seguenti prezzi: - Punto di prelievo: 2640 Euro cent/anno; - Potenza: 1800 Euro cent/kWh/anno; - Consumo: da 0 a 900 kWh/anno: 12 Euro cent/kWh; da 901 a 1500 kWh/anno: 7,5 Euro cent/kWh; da 1501 a 1800 kWh/anno: 6,5 Euro cent/kWh; da 1801 a 2100 kWh/anno: 6 Euro cent/kWh; da 2101 a 2640 kWh/anno: 5,5 Euro cent/kWh; da 2641 a 2700 kWh/anno: 5 Euro cent/kWh; da 2701 a 3000 kWh/anno: 4,5 Euro cent/kWh; da 3001 a 3600 kWh/anno: 4 Euro cent/kWh; da 3600 a 4440 kWh/anno: 3,5 Euro cent/kWh; oltre 4440 kWh/anno: 3 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili, stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 1,22 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 5,3 Euro cent/kWh. - "Pronta Energia" (4,5 kW agevolato): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo a scaglioni con i seguenti prezzi: - Punto di prelievo: 2370 Euro cent/anno; - Potenza: 1565 Euro cent/kWh/anno; - Consumo: da 0 a 900 kWh/anno: 3,5 Euro cent/kWh; da 901 a 1500 kWh/anno: 3,1 Euro cent/kWh; da 1501 a 1800 kWh/anno: 2 Euro cent/kWh; da 1801 a 2100 kWh/anno: 0,1 Euro cent/kWh; da 2101 a 2640 kWh/anno: 12 Euro cent/kWh; da 2641 a 2700 kWh/anno: 118,4 Euro cent/kWh; da 2701 a 3000 kWh/anno: 14,37 Euro cent/kWh; da 3001 a 4440 kWh/anno: 7,02 Euro cent/kWh; oltre 4440 kWh/anno: 4,21 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 1,22 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 5,3 Euro cent/kWh. - "Fresca Estate Famiglia" (4,5 kW stagionale): per periodo estivo da maggio ad agosto e periodo invernale per i restanti mesi; trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi: - Punto di prelievo: 2640 Euro cent/anno; - Potenza: 1716 Euro cent/kW/anno; - Consumo: periodo estivo: -1,98 Euro cent/kWh; periodo invernale: 10,32 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 1,22 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 5,3 Euro cent/kWh. - "Futura" (6 kW per alti consumi): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo a scaglioni con i seguenti prezzi: - Punto di prelievo: 6000 Euro cent/anno; Potenza: 3000 Euro cent/kW/anno; - Consumo: 3,6 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 1,22 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 6,72 Euro cent/kWh. - Per gli Altri Usi in Bassa Tensione: - Opzioni Tariffarie "Base": - "Bassa Tensione Business": opzione tariffaria di trasporto trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo; regressiva per quanto riguarda il consumo con 3 scaglioni di ore di utilizzo, per determinare i quali si utilizza la potenza prelevata nel singolo mese.

I prezzi delle singole componenti con gli scaglioni previsti sono: - Punto di prelievo: 1950 Euro cent/anno; - Potenza: 3030 Euro cent/kW/anno; - Consumo: fino a 100 ore/mese: 0,7 Euro cent/kWh; oltre 100 e fino a 400 ore/mese: 0,51 Euro cent/kWh; oltre 400 ore/mese: 0,3 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate, per la fatturazione a clienti appartenenti al mercato vincolato devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema per potenze impegnate fino a 1,5 kW: 1,31 Euro cent/kWh; - Oneri di sistema per potenze impegnate oltre 1,5 kW: 5207,9 Euro cent/punto di prelievo/anno, oltre a 1,43 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 7,33 Euro cent/kWh. - "Bassa Tensione Forniture Straordinarie": opzione tariffaria di trasporto trinomina per forniture di durata massima due mesi, rinnovabile una sola volta e costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi: - Punto di prelievo: 5674,15 Euro cent/anno; - Potenza: 3312,67 Euro cent/kW/anno; - Consumo: 0,52 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate, per la fatturazione a clienti appartenenti al mercato vincolato devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema per potenze impegnate fino a 1,5 kW: 1,31 Euro cent/kWh; - Oneri di sistema per potenze impegnate oltre 1,5 kW: 5207,9 Euro cent/punto di prelievo/anno, oltre a 1,43 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 7,33 Euro cent/kWh. - Opzioni Ta-

riffarie "Speciali": - "Fresca Estate Business" (fino a 30 kW stagionale): per periodo estivo da maggio ad agosto e periodo invernale per i restanti mesi; trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi: - Punto di prelievo: 1950 Euro cent/anno; - Potenza: 3030 Euro cent/kW/anno; - Consumo: - periodo estivo: 0 Euro cent/kWh; - periodo invernale: fino a 100 ore/mese: 0,92 Euro cent/kWh; oltre 100 e fino a 400 ore/mese: 0,67 Euro cent/kWh; oltre 400 ore/mese: 0,4 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate, per la fatturazione a clienti appartenenti al mercato vincolato devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 5207,9 Euro cent/punto di prelievo/anno, oltre a 1,43 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 7,33 Euro cent/kWh. - Per l'Illuminazione Pubblica in Bassa Tensione: - Opzioni Tariffarie "Base": - Opzione tariffaria di trasporto binomia costituita dalle 2 componenti: potenza e consumo con i seguenti prezzi: - Potenza: 6177,52 Euro cent/kW/anno; - Consumo: 0,37 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate, per la fatturazione a clienti appartenenti al mercato vincolato devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 1,37 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 5,84 Euro cent/kWh. - Per gli Altri Usi in Media Tensione: - Opzioni Tariffarie "Base": - "Media Tensione Business": opzione tariffaria di trasporto trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo; regressiva per quanto riguarda il consumo con 3 scaglioni di ore di utilizzo, per determinare i quali si utilizza la potenza prelevata nel singolo mese.

I prezzi delle singole componenti con gli scaglioni previsti sono: - Punto di prelievo: 70000 Euro cent/anno; - Potenza: 2150 Euro cent/kW/anno; - Consumo: fino a 200 ore/mese: 0,85 Euro cent/kWh; oltre 200 e fino a 400 ore/mese: 0,5 Euro cent/kWh; oltre 400 ore/mese: 0,3 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate, per la fatturazione a clienti appartenenti al mercato vincolato devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 4457,32 Euro cent/punto di prelievo/anno, oltre a 1,28 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 7,06 Euro cent/kWh. - "Media Tensione Multi Business": opzione tariffaria di trasporto trinomina costituita dalla componente punto di prelievo e dalle 2 componenti potenza e consumo suddivise per fasce (F1, F2, F3, F4) come previsto dal Prov. CIP 45/1990, Tit. II, comma 2, par. b., punto 2.

I prezzi delle singole componenti con le fasce previste sono: - Punto di prelievo: 70000 Euro cent/anno; - Potenza: - F1: 1100 Euro cent/kW/anno; - F2: 700 Euro cent/kW/anno; - F3: 225 Euro cent/kW/anno; - F4: 125 Euro cent/kW/anno; - Consumo: - F1: 0,81 Euro cent/kWh; - F2: 0,55 Euro cent/kWh; - F3: 0,4 Euro cent/kWh; - F4: 0,22 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate, per la fatturazione a clienti appartenenti al mercato vincolato devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 4457,32 Euro cent/punto di prelie-

vo/anno, oltre a 1,28 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: - F1: 14,18 Euro cent/kWh; - F2: 8,32 Euro cent/kWh; - F3: 6,52 Euro cent/kWh; - F4: 4,39 Euro cent/kWh. - "Media Tensione Forniture Straordinarie": opzione tariffaria di trasporto trinomina per forniture di durata massima due mesi, rinnovabile una sola volta e costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi: - Punto di prelievo: 128879,14 Euro cent/anno; - Potenza: 3666,07 Euro cent/kW/anno; - Consumo: 0,53 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate, per la fatturazione a clienti appartenenti al mercato vincolato devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 4457,32 Euro cent/punto di prelievo/anno, oltre a 1,28 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 7,06 Euro cent/kWh. - Per l'Illuminazione Pubblica in Media Tensione: - Opzioni Tariffarie "Base": - Opzione tariffaria di trasporto binomia costituita dalle 2 componenti: potenza e consumo con i seguenti prezzi: - Potenza: 3130,5 Euro cent/kW/anno; - Consumo: 0,35 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate, per la fatturazione a clienti appartenenti al mercato vincolato devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 1,2 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: 5,52 Euro cent/kWh. - Per gli Altri Usi in Alta Tensione: - Opzioni Tariffarie "base": - opzione tariffaria di trasporto binomia costituita dalla componente punto di prelievo e dalla componente consumo suddivisa per fasce (F1, F2, F3, F4) come previsto dal Prov. CIP 45/1990, Tit. II, comma 2, par. b., punto 2.

I prezzi delle singole componenti con le fasce previste sono: - Punto di prelievo: 5497705,77 Euro cent/anno; - Consumo: - F1: 0,82 Euro cent/kWh; - F2: 0,56 Euro cent/kWh; - F3: 0,41 Euro cent/kWh; - F4: 0,23 Euro cent/kWh.

Alle componenti sopra elencate, per la fatturazione a clienti appartenenti al mercato vincolato devono essere aggiunti i già citati oneri di sistema e di costo dei combustibili stabiliti dalla deliberazione dell'AEEG n. 228/02, con i seguenti prezzi: - Oneri di sistema: 5428,49 Euro cent/punto di prelievo/anno, oltre a 1,23 Euro cent/kWh; - Costo dei combustibili: - F1: 13,92 Euro cent/kWh; - F2: 8,18 Euro cent/kWh; - F3: 6,41 Euro cent/kWh; - F4: 4,31 Euro cent/kWh.

I prezzi sopra elencati sono al netto delle imposte sul consumo e dell'IVA.

1

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la casa - Alessandria

Avviso di pubblicazione bando per assegnazione alloggi nel Comune di Castellazzo Bormida

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 15 dicembre 2002 il bando generale di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Castellazzo Bormida.

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell'A.T.C. in Alessandria - Via Piave n. 39 o presso il Comune di Castellazzo Bormida entro il 31 gennaio 2003.

Alessandria, 15 dicembre 2002

Il Presidente
Giancarlo Dallerba

1

Comune di Beinette (Cuneo)

Avviso di deposito e pubblicazione del Progetto Definitivo della Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. "Variante 2002" ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio

Informa che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19.12.2002, è stato adottato ai sensi degli articoli 17 e 15 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., il Progetto Definitivo della Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. "Variante 2002" e che lo stesso è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio ed è depositato presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 7 gennaio al 6 febbraio 2003, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

- giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,30;
 - giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 11,00;
- Beinette, 7 gennaio 2003

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio
Il Sindaco
Andrea Castellino

2

Comune di Bioglio (Biella)

Adozione di piano per l'edilizia economica e popolare nonché variante parziale al piano regolatore generale comunale

Il Responsabile del Settore Tecnico

rende noto che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2002 è stato adottato il Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) di questo Comune che ha richiesto la contestuale adozione di Va-

riante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

La citata deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, a far tempo dal 7 gennaio 2003 e fino al 5 febbraio 2003 compreso.

Nel medesimo periodo copia della deliberazione consiliare n. 51 del 20.12.2002 è depositata presso l'Ufficio Segreteria e presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune.

Chiunque ne avesse interesse può prendere visione degli atti presso i medesimi Uffici con i seguenti orari:

Ufficio Segreteria:

lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

Ufficio Tecnico:

lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

sabato, domenica e festivi: dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

Chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, nei successivi 30 (trenta) giorni e cioè fino al 7 marzo 2003 compreso, può presentare osservazioni in proposito.

Tutte le osservazioni dovranno essere redatte in n. 3 copie, di cui una in carta legale, e fatte pervenire all'Ufficio Segreteria o all'Ufficio Tecnico negli orari sopra indicati.

p. Il Responsabile del Settore Tecnico
Il Segretario Comunale
Franco Fontanella

3

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso di deposito del piano delle aree per insediamenti produttivi "P.I.P. 6"

Il Sindaco

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 4.12.2002, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. e la legge della Regione Piemonte 14 dicembre 1998 n. 40

rende noto

Il piano delle aree per insediamenti produttivi "P.I.P. 6" nell'area delimitata dalle strade comunali di S. Giovannino e di Santa Maria del Tempio, in adiacenza alla zona per piccole industrie, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 del 4.12.2002, è depositato presso la Segreteria Comunale (via Mameli, 10 - primo piano), per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 13.1.2003 al 11.2.2003 durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: ore 8 - 19.30

sabato ore 8 - 13

Il presente piano è pure consultabile sul sito: www.comune.casale-monferrato.al.it.

Nei successivi trenta giorni e precisamente entro il 13.3.2003, chiunque potrà presentare al Comune

osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in ordine della compatibilità ambientale, redatte in originale su carta bollata e in tre fotocopie dell'originale, mediante annotazione al protocollo generale del Comune di Casale Monferrato,

Il Sindaco

Paolo Mascarino

4

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso di deposito del piano delle aree per insediamenti produttivi "P.I.P. 7"

Il Sindaco

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 4.12.2002, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. e la legge della Regione Piemonte 14 dicembre 1998 n. 40

rende noto

Il piano delle aree per insediamenti produttivi "P.I.P. 7" nell'area posta in adiacenza al Centro Polifunzionale delimitata dalle strade comunali di S. Giovannino, di Santa Maria del Tempio e dal perimetro del casello autostradale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 4.12.2002, è depositato presso la Segreteria Comunale (via Mameli, 10 - primo piano), per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 13.1.2003 al 11.2.2003 durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: ore 8 - 19.30

sabato ore 8 - 13

Il presente piano è pure consultabile sul sito: www.comune.casale-monferrato.al.it.

Nei successivi trenta giorni e precisamente entro il 13.3.2003, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in ordine della compatibilità ambientale, redatte in originale su carta bollata e in tre fotocopie dell'originale, mediante annotazione al protocollo generale del Comune di Casale Monferrato,

Il Sindaco

Paolo Mascarino

5

Comune di Cervasca (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 in data 11/11/2002 "Omissis ____ strada denominata via S. Anna in frazione S. Croce e classificazione quale strada comunale ____"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare, in accoglimento dell'istanza privata apposta, di cui in premessa, di classificare quale strada comunale, il tratto della strada via S.

Anna, posta in frazione S. Croce, meglio individuato nella planimetria Allegato - A - alla presente Deliberazione;

(omissis)

6

Comune di Ivrea (Torino)

Avviso di adozione Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale

Il Sindaco

Informa che con deliberazione n. 70 del 16 dicembre 2002, il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale, denominato PRG2000 a termini dell'art. 15, comma 3, della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

La deliberazione consiliare e i relativi elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Generale del Comune di Ivrea e per estratto all'Albo Pretorio presso il Palazzo Municipale, per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal 9 gennaio 2003 affinché chiunque possa prenderne visione e nei successivi trenta giorni possa presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno pervenire alla Segreteria Generale presso il Palazzo Municipale.

Nei trenta giorni consecutivi di deposito della deliberazione n.70 del 16 dicembre 2002 gli uffici osserveranno il seguente orario:

Dal Lunedì al Venerdì presso la Segreteria Generale dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Il Sabato, domenica e festivi presso l'Ufficio di Piano dell'Area Tecnica, via Cardinal Fietta, 3 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Ivrea, 9 gennaio 2003

Il Sindaco
Fiorenzo Grijuela

7

Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Avviso ai creditori per lavori di costruzione Fognatura comunale in Via Challant - XIII° Lotto

Lavoro: Costruzione fognatura comunale in Via Challant - XIII° Lotto.

Impresa: Piemonte Costruzioni S.r.l. con sede in Fraz. Mure - Issogne (AO).

Contratto: Rep. 79/2000 del 30/10/2000.

Inizio lavori: 25/1/2001 fine lavori: 25/10/2002

Il Responsabile Settore Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99 e s.m.i.

avverte

che avendo l'appaltatore ultimato i lavori in oggetto, in base al contratto di appalto sopracitato, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti e temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzi-

detti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dalla impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Lanzo Torinese, 7 gennaio 2003

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Demitri

8

Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Avviso ai creditori per lavori di difesa spondale Torrente Tesso in località Case Borlatto - Togliatto - Alluvione ottobre 2000

Lavoro: Difesa spondale Torrente Tesso in località Case Borlatto - Togliatto
- Alluvione Ottobre 2000.

Impresa: I.CO.GE.I. S.r.l. con sede in Cuorgnè (TO) - Fraz. Priacco - Strada Caudano n. 30.

Contratto: Rep. 44/2002 del 17/9/2002.

Inizio lavori: 9/9/2002 fine lavori: 10/10/2002

Il Responsabile Settore Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99 e s.m.i.

avverte

che avendo l'appaltatore ultimato i lavori in oggetto, in base al contratto di appalto sopracitato, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti e temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dalla impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Lanzo Torinese, 20 dicembre 2002

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Demitri

9

Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Avviso ai creditori per lavori di difesa spondale Torrente Tesso in località Case Furno - Rouge - II° Stralcio - Alluvione 2000

Lavoro: Difesa spondale Torrente Tesso in località Case Furno-Rouge - II° Stralcio.

Impresa: I.CO.GE.I. s.r.l. con sede in Cuorgnè (TO) - Frazione Priacco

- Strada del Caudano n. 30.

Contratto: Rep. 32/2002 dell'8/7/2002.

Inizio lavori: 27/6/2002 fine lavori: 23/10/2002

Il Responsabile Settore Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99 e s.m.i.

avverte

che avendo l'appaltatore ultimato i lavori in oggetto, in base al contratto di appalto sopracitato, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti e temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dalla impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Lanzo Torinese, 7 gennaio 2003

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Demitri

10

Comune di Lequio Berria (Cuneo)

**Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 16.3.01,
"Approvazione Regolamento Comunale"**

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, così come approva, il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, composto da n. 70 articoli, che viene allegato in copia alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il sopra citato Regolamento è conforme al Regolamento tipo, predisposto dalla Regione Piemonte.

11

Comune di Piscina (Torino)

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale (art. 7, L.R. 20.10.2000 n. 52 e s.m. ed i.) - Avvio della procedura di approvazione

Il Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000, n. 52 e s.m. ed i.;

avvisa

Che con delib. di C.C. n. 39 in data 28.11.2002 è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Che gli elaborati della Proposta di classificazione acustica del territorio comunale sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata ed Urbanistica - e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni a decorrere dal 20 dicembre 2002.

Chiunque può prendere visione dei suddetti atti con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 52/2000, entro i successivi 60 (sessanta) giorni ogni soggetto interessato presenta al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.

Tutte le proposte e osservazioni dovranno essere predisposte per iscritto in duplice copia, al Protocollo Generale, in orario d'ufficio, entro il periodo di scadenza di cui sopra.

Piscina, 18 dicembre 2002

Il Segretario Comunale
Gabriella Coco

12

Comune di Robassomero (Torino)

Avviso di approvazione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale

il sindaco, come imposto dall'art. 7 comma 5, della legge regionale n. 52/00,

rende noto

che con deliberazione consiliare n. 55 del 29/11/02, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale.

Robassomero 7 gennaio 2003

Il Sindaco
Donato Adduci

13

Comune di Robilante (Cuneo)

Riclassificazione strade

Il Responsabile dell'area tecnica

In attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 27 settembre 2002 esecutiva a termini di Legge

rendo noto

Che il C.C. con la deliberazione sopra citata ha provveduto alla riclassificazione da vicinale di uso pubblico a comunale dei seguenti tratti di strada:

- Via Cirinot dal ponte sul Bedale Soprano sino a T.to Cussè;

- Via Tetti Frega diramazione dal n. civico 10 al n. civico 26

- Via Vallone Missionari da Pian di Nebie a T.to Costanzo

- Via Pian Sottano diramazione di penetrazione nell'area artigianale sino al confine con il Comune di Roccavione.

- Via Piulot da SS. 20 (svincolo Sud) sino a inizio agglomerato di T.to Piulot.

Robilante, 3 gennaio 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Renato Pasta

14

Comune di Serravalle Scrivia (Alessandria)

2° avviso di bando pubblico - allegato 1 det. n. 54 /31/12/2002 - per il rilascio di autorizzazioni e concessioni decennali di posteggio anni 2003/2012 nel mercato settimanale del martedì di Piazza Paolo Bosio

1. Posteggi assegnabili

Ai sensi di quanto disposto all'art. 28 comma 1 lett. a) del D. Lgs 114/98 si rendono noti i posteggi da assegnare con relativa concessione decennale elencati nell'allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, indicandone il numero identificativo e le relative dimensioni.

La planimetria del mercato è consultabile presso l'Ufficio Commercio e di Polizia Municipale del Comune di Serravalle Scrivia.

2. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di autorizzazione e concessione di posteggio dovranno essere trasmesse in bollo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Scrivia a partire dal primo ed entro il quarantacinquesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Farà fede la data di spedizione della raccomandata o quella di protocollo sulla domanda presentata a mano.

Se trascorso tale termine, non saranno pervenute domande, o saranno pervenute in numero inferiore rispetto ai posteggi disponibili, gli stessi resteranno a disposizione per l'assegnazione ad eventuali richiedenti fino all'adozione del successivo bando.

Le domande in bollo dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Serravalle Scrivia e redatte su moduli conformi a quelli predisposti dal Comune, complete dei dati richiesti e corredate dalla documentazione indicata.

I moduli sono disponibili presso l'Ufficio Commercio del Comune e visibili sul sito web <http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it>.

Non è ammessa la presentazione di domande dirette all'ottenimento di più di un posteggio.

3. Criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi

a) maggior numero di presenze effettive maturate riferibili ad una sola autorizzazione.

b) In caso di parità di numero di presenze, ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa.

c) In caso di ulteriore parità, la precedenza viene attribuita sulla base dell'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevata dal registro imprese, dando priorità a chi vanta data di inizio anteriore.

4. Modalità di assegnazione dei posteggi

Entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, previo accertamento della regolarità delle medesime, nonché dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, i richiedenti saranno convocati per la scelta del posteggio.

Gli operatori saranno chiamati a scegliere tra i posteggi di cui all'allegato 2 del presente Avviso, seguendo l'ordine della graduatoria dei non titolari di posteggio (spuntisti) di cui al precedente punto 3, lett. b e c.

Delle operazioni di assegnazione sarà redatto apposito verbale.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni richiedente.

Entro novanta giorni, dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande, sarà rilasciata agli aventi diritto l'autorizzazione con relativa concessione decennale per il posteggio scelto.

Ai richiedenti non in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività ed a coloro che non abbiano ottenuto l'assegnazione, perché classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posteggi disponibili, sarà comunicato, a mezzo raccomandata R.R., il relativo provvedimento di diniego opportunamente motivato.

Pena la decadenza, l'autorizzazione dovrà essere ritirata dall'operatore entro sessanta giorni dalla data del rilascio.

Presso l'Ufficio Commercio del Comune di Serravalle Scrivia, sarà possibile ottenere ogni informazione ritenuta utile e consultare la documentazione citata nel presente avviso.

Il presente Avviso di Bando Pubblico con il relativo Allegato 2 - Elenco dei posteggi assegnabili, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affisso all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge per eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Lo stesso sarà pubblicato con il fac-simile di domanda sul sito web di questo comune all'indirizzo:

<http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it>.

Serravalle Scrivia, 31 dicembre 2002

Il Responsabile del Servizio Commercio
A. Pratolongo

Allegato 2 - Elenco posteggi - al 2° Avviso di Bando Pubblico Mercato settimanale del martedì del Comune di Serravalle Scrivia -

Elenco dei posteggi liberi del mercato settimanale del martedì di Serravalle Scrivia assegnabili con bando pubblico.

Comune di Serravalle Scrivia Prov. di Alessandria
Tipo di manifestazione: mercato

Denominazione: Mercato settimanale del martedì di Serravalle Scrivia

Area n. 1 - Piazza Paolo Bosio

Giorno di svolgimento: Martedì mattina

Numero identificativo dei singoli posteggi che il Comune intende assegnare suddivisi per settore merceologico:

Settore Alimentare

N. 1 mt. 3,00 x 3,00 = tot. mq. 9,00 (Produttore agricolo)

N. 10 mt. 4,40 x 2,50 = tot. mq. 11,00

Settore Extra-alimentare

N. 16 mt. 7,00 x 3,95 = tot. mq. 27,65

N. 22 mt. 10,00 x 3,95 = tot. mq. 39,50

N. 30 mt. 8,00 x 4,00 = tot. mq. 32,00

15

Comune di Sparone (Torino)

Avviso ad opponendum - lavori di "Sistemazione idraulica torrente Bordone in loc. Peretti" in Comune di Sparone (TO) alluvione 2000

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'art. 360 della legge 2248 del 1865, l'art. 93 del Regolamento 25/5/1865 n. 350 e l'art. 21 del R.D. 8/2/1923 n. 442 avverte, che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'impresa SO.PIE.CO S.a.s. con sede in strada vecchia Valperga n. 5 - Cuorgnè (To), per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta impresa per conto del suddetto Comune in base al contratto in data 1.3.2002 n. 731 di Rep., sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Responsabile del procedimento
Daniela Parlante

16

Comune di Tigliole (Asti)

Avviso di zonizzazione acustica

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 dicembre 2002 è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge regionale n. 52/2000.

Gli atti sono disponibili presso l'ufficio tecnico comunale per la libera consultazione.

Eventuali osservazioni e proposte al piano potranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al Comune di Tigliole ed alla Provincia di Asti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Alessandro Montali

17

Comune di Tigliole (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27 dicembre 2002: "Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 8.7.1999, n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 10 allegati;
- n. 1 appendice.

3) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548/9691;

4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;

5) di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

18

Comune di Trecate (Novara)

Approvazione della classificazione acustica del territorio del Comune di Trecate

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 52 del 20/10/2000;

Il Responsabile del Settore
Urbanistica - Ecologia

avvisa

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 28/11/2002 è stata approvata la classificazione acustica del territorio del Comune di Trecate.

Trecate, 30 dicembre 2002

Il Responsabile del Settore
Urbanistica - Ecologia
Silvana Provasoli

19

Comune di Vidracco (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale 42/2002 del 29.11.2002: P.R.G.I. approvato e vigente - Zona territoriale omogenea RE1 - Esame osservazioni - controdeduzioni - Approvazione del piano particolareggiato

Il Consiglio Comunale

Preso atto che si è allontanato dalla sala, volontariamente, il consigliere comunale Mabrito Renzo;

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12.9.2002 è stato adottato il progetto di piano particolareggiato;

- che il medesimo è stato depositato, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i., per 30 giorni consecutivi e più precisamente dal giorno 18.9.2002 al giorno 18.10.2002;

- che nel periodo intercorrente tra il giorno 19.10.2002 ed il giorno 18.11.2002 sono pervenute n. 3 osservazioni e più precisamente:

a) osservazione n. 1 - Osservante: Vidracco 99 - Gruppo consiliare di minoranza;

b) osservazione n. 2 - Osservante: Naretti Luigi, proprietario di aree comprese nel piano particolareggiato;

c) osservazione n. 3 - Osservante Bongermينو Arcangela, proprietaria di area compresa nel piano particolareggiato;

Sentito il Sindaco invitare il Segretario Comunale a dare lettura dell'osservazione n. 1 di cui sopra e presentata dal gruppo consiliare di minoranza Vidracco '99;

Sentito il Segretario Comunale dare lettura dell'osservazione del gruppo di minoranza consiliare Vidracco '99;

Sentito il Sindaco dare lettura dell'osservazione n. 2 presentata dal sig. Naretti Luigi;

Sentito, ancora, il Sindaco dare lettura dell'osservazione n. 3 presentata dalla sig.ra Bongermينو Arcangela;

Sentito, inoltre, il Sindaco dare lettura della sua proposta complessiva di deliberazione da parte del Consiglio Comunale;

Sentito il Sindaco proporre al Consiglio Comunale di respingere l'osservazione n. 1 fatta dal gruppo di minoranza consiliare Vidracco '99, per le motivazioni illustrate nella proposta di deliberazione letta dal Sindaco;

Proceduto ad una prima votazione, per alzata di mano, sulla proposta fatta e su letta dal Sindaco rispetto alla su citata osservazione n. 1, si hanno i seguenti risultati: presenti 10, votanti 10, n. 8 voti favorevoli alla proposta del Sindaco rispetto all'osservazione n. 1 e voti contrari n. 2;

Proceduto ad una seconda votazione, per alzata di mano, sulla sua proposta fatta e su letta dal Sindaco rispetto alla su citata osservazione n. 2, si hanno i seguenti risultati: presenti e votanti n. 10, n. 10 voti favorevoli;

Proceduto ad una terza votazione, per alzata di mano, sulla sua proposta fatta e su letta dal Sindaco rispetto alla su citata osservazione n. 3, si hanno i seguenti risultati: presenti e votanti n. 10, n. 10 voti favorevoli;

Il Sindaco propone una quarta votazione sulla sua proposta fatta e su letta circa l'approvazione del piano particolareggiato nel suo complesso, incluso il nuovo art. 15 nelle Norme d'attuazione (Tav. R) di cui si sono approvati il comma 1 e 2, rispettivamente con le votazioni seconda e terza, di cui sopra;

Sentito il Consigliere Scalarone esprimere la seguente motivazione di voto contrario del gruppo di minoranza alla quarta votazione: "L'Amministrazione comunale non ha mediato tra le parti come detto dal Sindaco, perché i soggetti dovevano essere almeno tre, in effetti erano soltanto due, da una parte l'Amministrazione dall'altra i proprietari, per cui mediazione non v'è stata. L'Amministrazione continua a dimostrare mancanza di savoir faire presentandosi nei Consigli Comunali con delibere di Consiglio preconfezionate in cui si dà per scontata l'approvazione. Alla luce di quanto esposto ed osservato nella lettura delle osservazioni del gruppo di minoranza, voteremo no a quest'ultima votazione."

Sentito il Sindaco Nigro Antonio fare la dichiarazione di voto del gruppo di maggioranza: "L'Amministrazione Comunale di Vidracco e la sua maggioranza salutano positivamente la conclusione di un lungo e travagliato periodo in cui le Amministrazioni Comunali precedenti non sono state capaci di risolvere il problema edilizio a Vidracco."

Costruire case significa sviluppo, questa Amministrazione Comunale che vuole il bene della collettività Vidracchese tutta, non fa parole per fumo, ben-

sì atti concreti e siccome è vero quello che risulta, finalmente a Vidracco si potrà costruire.

I proprietari dei suoli potranno realizzare finalmente i loro interessi.

Quello che questa sera approviamo è un piano costruito con tre soggetti, chechè se ne dica, l'Amministrazione Comunale, i proprietari ed un soggetto molto importante che ha giocato la parte fondamentale, la buona volontà e gli interessi generali di Vidracco.

Questa miscela ha permesso l'ottimo risultato di cui tutti insieme possiamo andarne fieri, l'attuale minoranza bene fa a dissociarsi perché con il suo atteggiamento disfattista, assenteista e qualunquista dimostra sempre più di essere completamente staccata dal tessuto civile, sociale ed economico di Vidracco.

Le osservazioni presentate dimostrano chiaramente di non conoscere le norme del P.R.G.I. vigente, la dichiarazione di voto del capogruppo dimostra chiaramente le norme fondamentali di come una Amministrazione funziona, del tipo: in Consiglio Comunale si arriva con proposte concrete e possibilmente chiare e scritte, sul comportamento politico, poi, del gruppo di minoranza non intendiamo aggiungere altro, i fatti parlano chiaro."

Proceduto alla quarta votazione, per alzata di mano, proposta dal Sindaco, risulta: presenti e votanti 10, favorevoli alla proposta del Sindaco 8, contrari 2;

Premesso quanto sopra e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto l'esito delle quattro votazioni di cui sopra,

delibera

1) di respingere, per le motivazioni di cui alla premessa, l'osservazione n. 1 al piano particolareggiato di cui trattasi, presentata dal Gruppo Consiliare di minoranza Vidracco '99;

2) di accogliere le osservazioni n. 2 e n. 3 al piano particolareggiato in argomento, presentate rispettivamente, dal Sig. Naretti Luigi e dalla Sig.ra Bongermينو Arcangela e di aggiungere il sottoriportato art. 15 nelle "Norme di Attuazione" (Tav. R) del Piano Particolareggiato stesso:

"Art. 15 - Norme Finali.

1) Per i lotti già edificati alla data di adozione del progetto di piano particolareggiato (unità di intervento n. 1, 2 e 3) è ammesso il trasferimento della volumetria territoriale residua, in tutto o in parte, su altri lotti ancora da edificare."

2) Qualora più proprietà comprese in ciascuna unità d'intervento non aderiscano alla presentazione congiunta del progetto edilizio, potranno essere presentati progetti separati.

In questo caso ciascun proprietario potrà presentare proposte progettuali che dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale, e dovranno contenere gli elementi atti a verificare preventivamente il rispetto degli standards urbanistici, oltre che le distanze dai confini e dovranno essere inserite armonicamente nell'insieme delle linee progettuali previste dal Piano Particolareggiato";

2) di approvare, ai sensi dell'art. 40 - c. 2 - L.R. n. 56/77 e s.m.i., il piano particolareggiato di cui alla premessa, costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. A - Relazione illustrativa; - Tav. B - Elenco catastale delle proprietà; - Tav. C - Previsioni del P.R.G.I. vigente - Stralcio planimetrico; - Tav. D

- Planimetria catastale con individuazione delle proprietà; - Tav. E - Planimetria catastale con curve di livello - Rete viaria in progetto; - Tav. F - Planimetria catastale - Individuazione dei comparti territoriali, supercifi e volumetria edificabile; - Tav. G - Planimetria catastale - Individuazione delle aree a servizi; - Tav. H - Planimetria catastale - Individuazione delle unità di intervento, rete stradale e aree a servizi; - Tav. I - Planimetria catastale - Aree di compensazione; - Tav. L - Planimetria di progetto - Localizzazione edifici, aree a servizi e viabilità; - Tav. M - Sezioni longitudinali e trasversali; - Tav. N - Profilo rete viaria e fognatura - Tratto A-G; - Tav. O - Planimetria - Infrastrutture a rete in progetto; - Tav. P - Sezione rete viaria e particolari costruttivi; - Tav. Q - Schemi tipologici d'intervento; - Tav. R - Norme di attuazione; - Tav. S - Relazione finanziaria; - Tav. T - Allegati Tecnici; - Tav. U - Documentazione fotografica; - Tav. V - Tabulati; - Testo dell'aggiunto art. 15 nelle Norme d'Attuazione (Tav. R) del piano particolareggiato che recita:

"Art. 15 - Norme Finali.

1) Per i lotti già edificati alla data di adozione del progetto di piano

particolareggiato (unità di intervento n. 1, 2 e 3) è ammesso il trasferimento della volumetria territoriale residua, in tutto o in parte, su altri lotti ancora da edificare."

2) Qualora più proprietà comprese in ciascuna unità d'intervento non aderiscano alla presentazione congiunta del progetto edilizio, potranno essere presentati progetti separati.

In questo caso ciascun proprietario potrà presentare proposte progettuali che dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale, e dovranno contenere gli elementi atti a verificare preventivamente il rispetto degli standards urbanistici, oltre che le distanze dai confini e dovranno essere inserite armonicamente nell'insieme delle linee progettuali previste dal Piano Particolareggiato".

20

Provincia di Alessandria - Ufficio Tecnico Direzione Viabilità - LL.PP. - Trasporti

Pubblicazione deliberazioni di declassificazione da strada provinciale e di classificazione a strada comunale di tratti della SP. n. 9 "Mombello-Solonghella"

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

1. Cedere a titolo gratuito al Comune di Mombello Monferrato e declassificare da "Strada Provinciale" il tratto della SP. n. 9 "Mombello - Solonghella" denominato "Via Roma" sito all'interno del Comune medesimo.

2. Acquisire al demanio provinciale e classificare come parte della SP n. 9 "Mombello - Solonghella" il tratto comunale di Via Orti dall'incrocio con Via Roma sino all'incrocio con Via Rechezzina ed il tratto comunale di Via Rechezzina dall'incrocio con Via Orti sino all'incrocio con Via Roma.

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000 con votazione unanime e separata.

21

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 2159/114074 del 12/12/2002 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel territorio dei comuni di Villaromagnano e Costa Vescovento necessari alla realizzazione di un percorso ciclabile denominato "Circuito di Castellania" 1° lotto ai margini della viabilità provinciale rappresentata della SS.PP. n. 130 "della Valle Osso-na", n. 131 "di Sarizzola" e n. 132 "di Carbonara"

(omissis)

L'Ingegnere Dirigente Ufficio Tecnico
Direzione Viabilità - LL.PP. - Trasporti
Piergiuseppe A. Dezza

22

Provincia di Asti

Calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze per autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 372/99 allegato alla D.G.P. n. 75366 del 19/11/2002

Gruppo I scadenza presentazione istanza:
28/2/2003

2.2 impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2.5 ton/ora

2.3 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (punti a), b) e c) del D. Lgs. 372/99)

2.5 impianti per le operazioni di cui ai punti a) e b) del D.Lgs. 372/99

3.1 impianti produzione clinker in forni rotativi con capacità produzione superiore a 500 ton/giorno o di calce viva in forni rotativi con capacità produzione superiore a 50 ton/giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

4.2 impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (punti da a) fino a e) compresa del D.lgs. 372/99).

Gruppo II scadenza presentazione istanza:
31/5/2003

1.2 raffinerie di petrolio e di gas

3.3 impianti per fabbricazione vetro e fibre di vetro con capacità fusione di oltre 20 ton/giorno

4.1 impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (punti da a) fino a k) compresa del d.lgs. 372/99)

6.3 impianti per la concia delle pelli con capacità di trattamento superiore a 12 ton/giorno di prodotto finito

Gruppo III scadenza presentazione istanza:
31/7/2003

1.1 impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 Mw

6.2 impianti per il trattamento di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 ton/giorno

6.4 macelli e trattamenti per la produzione di prodotti alimentari (punti a), b) c) del decreto)

6.6 impianti per allevamento intensivo di pollame e suini (punti a), b) c) del decreto)

Gruppo IV scadenza presentazione istanza: 30/9/2003

2.4 fonderie di metalli ferrosi con capacità produzione superiore a 20 ton/giorno

4.3 impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio

5.2 impianti incenerimento rifiuti urbani con capacità superiore a 3 ton/ora

5.4 discariche che ricevono più di 10 ton/giorno o con capacità totale di oltre 25.000 ton., ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti

Gruppo V scadenza presentazione istanza: 30/11/2003

2.6 impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano volume sup. a 30 mc

3.5 impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura ____

4.4 impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi

4.5 impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

6.7 impianti per trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/ora o 200 ton/anno

6.8 impianti per la fabbricazione di carbonio o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

Gruppo VI scadenza presentazione istanza: 29/2/2004

1.3 cokerie

1.4 impianti gassificazione e liquefazione del carbone

2.1 impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

3.2 impianti destinati alla produzione di amianto a alla fabbricazione di prodotti all'amianto

3.4 impianti per la fusione di sostanze minerali e al produzione di fibre minerali con capacità di fusione a 20 tonnellate al giorno

4.6 impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi

5.1 impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

5.3 impianti per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno

6.5 impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

Gruppo VII scadenza presentazione istanza: 30/4/2004

6.1 impianti industriali destinati alla fabbricazione di cui ai punti a) e b) del decreto
Altre tipologie.

23

Provincia di Asti - Servizio Formazione Professionale

Bando provinciale relativo alla realizzazione delle attività formative per apprendisti/e - Anno 2002/2003

Si avvisa che con D.G.P. n. 89020 del 19/12/2002 è stato approvato il Bando provinciale relativo alla realizzazione delle attività formative per apprendisti/e - Anno 2002/2003.

Il bando integrale, affisso all'Albo Pretorio della Provincia, è disponibile sul sito web www.provincia.asti.it, nella sezione Formazione Professionale e può essere ritirato presso l'Ufficio Formazione Professionale, p.zza Alfieri, 33 - 14100 Asti (tel. 0141/433298-fax 0141/433249).

Termine presentazione progetti: entro le ore 12 del 24/1/2003 (non farà fede il timbro postale).

Il Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Massimo Caniggia

24

Provincia di Asti - Servizio Formazione Professionale

Bando provinciale relativo alla chiamata ai progetti per le attività di formazione dei lavoratori/trici occupati/e - Anno 2003

Si avvisa che con D.G.P. n. 85846 del 6/12/2002 e con D.G.P. n. 88072 del 17/12/2002 è stato approvato il Bando provinciale relativo alla chiamata ai progetti per le attività di formazione dei lavoratori/trici occupati/e - Anno 2003.

Il bando integrale, affisso all'Albo Pretorio della Provincia, è disponibile sul sito web www.provincia.asti.it, nella sezione Formazione Professionale e può essere ritirato presso l'Ufficio Formazione Professionale, p.zza Alfieri, 33 - 14100 Asti (tel. 0141/433298-fax 0141/433249).

Termine presentazione progetti: entro le ore 12,30 del 7/2/2003 (non farà fede il timbro postale).

Il Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Massimo Caniggia

25

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 79278 del 4 dicembre 2002: "Approvazione del Regolamento per il controllo del rendimento e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici (ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.)"

Il Presidente
rende noto

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79278 del 4 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento per il controllo del rendimento e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici". Il Regolamento, ripubblicato all'Albo Pretorio Provinciale del 30/12/2002 al 13.1.2003, entrerà in vigore il 14/1/2003.

Il Presidente
Roberto Marmo

26

Provincia di Biella - Settore Tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2968 in data 24 luglio 2002

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 5 marzo 2002 dal Sig. Fabio Tansini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta "Cartificio Ermolli di Moggio Udinese S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire in via di sanatoria, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Cartificio Ermolli S.p.A. (omissis), la concessione di derivare dalla falda freatica sotterranea, per mezzo di quattro pozzi ubicati in Comune di Crevacuore la portata complessiva di moduli max. 0,60 e medi 0,50 d'acqua di cui moduli max. 0,50 e medi 0,45 da utilizzarsi per scopi industriali e moduli max. 0,10 e medi 0,05 ad uso antincendio, con obbligo di restituzione delle colature e dei reflui di scarico nel torrente Sessera, in località immediatamente a valle dello stabilimento ivi servito.

Di accordare in via di sanatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7 comma 3, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 7 aprile 1998, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 7 aprile 1998 dell'annuo canone di euro 5.428,04 di cui euro 5.335,08 per l'utenza industriale, in ragione di euro 11.855,73 per ogni modulo d'acqua derivato e euro 92,96 per l'utenza antincendio pari al minimo ammesso, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1999 dell'annuo canone di euro 5.508,07 di cui euro 5.415,11 per l'utenza industriale, in ragione di euro 12.033,57 per ogni modulo d'acqua derivato e euro 92,96 per l'utenza antincendio pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 dell'annuo canone di euro 5.579,72 di cui euro

5.480,09 per l'utenza industriale in ragione di euro 12.177,97 per ogni modulo d'acqua derivato e euro 99,64 per l'utenza antincendio pari al minimo ammesso, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, dal 1 gennaio 2001 dell'annuo canone di euro 5.674,58 di cui euro 5.573,25 in ragione di euro 12.385 per ogni modulo d'acqua derivato per l'utenza industriale e euro 101,33 per l'utenza antincendio pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 dell'annuo canone di euro 5.742,67 di cui euro 5.640,12 in ragione di euro 12.533,62 per ogni modulo d'acqua derivato per l'utenza industriale ed euro 102,55 per l'utenza antincendio pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1063 di Rep. in data 5 marzo 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiarerà formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia o pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano

27

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" - Oggetto: derivazione n. 4370 - Istanza in sanatoria 2.3.1988 - Richiedente: Consorzio Irriguo Fontana Celleri con sede in Caraglio

Con determinazione dirigenziale 26.11.2002 n. 183, è stata assentita la concessione in sanatoria di derivare, per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 2.3.1988, dalla fontana Celleri in comune di Caraglio, moduli massimi 0,80 (80 l/s) e medi 0,5 (50 l/s) ad uso irriguo al servizio del comprensorio consortile di ettari 151,1668.

Estratto del disciplinare - 5.11.2002, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: art. 10 - Garanzie da osservarsi

A carico del Consorzio concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa de-

rivazione, che si intende rilasciata senza pregiudizio delle eventuali concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

28

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Concessione per acque minerali - Vinadio - Concessione comune di Vinadio - Istanza: 20/3/02

Con determinazione dirigenziale n. 168 del 11/11/02 è stata rilasciata al Comune di Vinadio la concessione per acque di sorgente denominata "Cime Bianche" per anni venti decorrenti dal 11/11/02.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

29

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Concessione per acque minerali - Vinadio - Concessione comune di Vinadio - Istanza: 22/4/02

Con determinazione dirigenziale n. 169 del 11/11/02 è stata rilasciata al Comune di Vinadio la concessione per acque di sorgente denominata "Alte Vette" per anni venti decorrenti dal 11/11/02.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

30

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4. Subingresso della Kimberly-Clark S.r.l. nella titolarità della concessione di derivazione d'acqua n. 4102 dal rio Torto in comune di Verzuolo, già in capo alla Scott S.p.A.

Estratto della determinazione dirigenziale 21.11.2002 n. 181:

"(omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 Tutela e valorizzazione Risorse Idriche (omissis) determina:

1. salvi i diritti dei terzi, la Kimberly-Clark S.r.l., con sede legale in Torino via della Rocca 49, è riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua n. 4102 dal rio Torto (o bedale del Corso) precedentemente in capo alla Scott S.p.A.;

2. l'utenza continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dal D.P.G.R. n. 5322/1988 richiamato in premessa;

3. ai sensi del T.U. 1775/1933 - art. 20, 4° comma - l'utenza passa da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti; (omissis).

Cuneo, 24 dicembre 2002

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

31

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica". Sub-derivazione n. 5264. Istanza in sanatoria 11.10.2001. Richiedente: F.Ili Borgotallo S.n.c. di Franco e Enzo Borgotallo

Con determinazione dirigenziale 12.12.2002 n. 192, è stata assentita la concessione in sanatoria di sub-derivare, per anni trenta successivi e continui decorrenti dall'11.10.2001, dal fiume Tanaro in comune di La Morra, tramite il canale Roddi della centrale Enel di Verduno, moduli massimi 12 e medi 2,14 per produrre, sul salto di metri 5, la potenza nominale media annua di kw 10,5 in un impianto destinato ad autoproduzione per azionamento di un mulino;

Estratto del Disciplinare 19.11.2002, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 12 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che rientrano nella competenza dell'Amministrazione Provinciale, senza pregiudizio delle concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.

Registrato a Cuneo il 16.12.2002 al n. 6540 Serie 3°. Esatti euro 134,16.

Cuneo, 23 dicembre 2002

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

32

Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 676-320759 del 17.12.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. S.I.T.A.F. S.p.A. la concessione di derivazione d'acqua dal T. Messa Vecchia in Comune di Avigliana in misura di mod massimi e medi 0.02 (2 l/sec) per irrigare Ha 1.60.00 di terreni senza restituzione delle colature;

2. di approvare il disciplinare di concessione e il disciplinare suppletivo relativi alla derivazione in oggetto conservati agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/9/2002:

“(omissis)

Art. 6

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 7

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle del prelievo, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 105 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimi suindicato.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare;

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 677-320806 del 17.12.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alle Sig.re Rosso Pognant Maria e Elda la concessione di derivazione d'acqua dal T. Moletta in Comune di Bussoleno in misura di mod massimi e medi 0.03 ad uso irriguo senza restituzione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 21/1/1987 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda, oltre ai canoni arretrati, alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7/11/2002:

“(omissis)

Art. 6

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

Art. 7

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea

minima (D.M.V.) di 23.12 l/sec (valore derogato rispetto al minimo).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare;

(omissis)

34

Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 678-320832 del 17.12.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al "Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario Rio Moletta" la concessione di derivazione d'acqua dal T. Moletta in Comune di Bussoleno in misura di mod max 0,40 e medi 0.31 ad uso irriguo e antincendio senza restituzione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 10/11/1983 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda, oltre ai canoni arretrati, alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7/11/2002:

"(omissis)

Art. 6

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 7

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di:

fino al 31/12/2004: 20 l/sec.

dal 1/1/2005: 50 l/sec.

Inoltre dovrà essere inserita in corrispondenza della prima paratoia di presa un'asta idrometrica con indicata in modo facilmente visibile l'altezza di cm. 10 dal fondo della paratoia stessa, corrispondente al massimo battente idraulico ammesso per la derivazione di 40 l/sec.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare;

(omissis)

35

Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 687-321956 del 18.12.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alle Sig. Borletto Giovanni la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Torto in Comune di Frossasco in misura di mod. max 0.20 (l/sec 20) e medi 0.0046 (l/sec 0,46) per irrigare Ha 0.9233 di terreni senza restituzione delle colature da aprile a settembre;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/10/2002:

“(omissis)”

Art. 6

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 7

Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la società concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima (D.M.V.) di:
- 28.94 l/sec fino al 31/12/2004 - 50 l/sec (valore eguagliato al minimo) dal 1/1/2005.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

b) dotare la pompa utilizzata per l'attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti all'alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaie sulla sponda, di deposito di materiali nell'alveo o in prossimità dello stesso modificando l'altimetria dei luoghi e le sponde nonchè la costruzione di opere fisse di ogni genere.

(omissis)

36

Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 691-320733 del 18.12.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Novarina S.r.l. con sede legale in Bibiana - Via Pinerolo 35, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice a mezzo del Canale del Consorzio Comunale di Bibiana in Comune di Bibiana in misura di mod max 0.16 e medi 0.053 ad uso industriale, con restituzione nello stesso canale e nello stesso Comune;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 10/12/1999 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione dei canoni arretrati, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che la concessione rimanga comunque subordinata, sia dal punto di vista della entità del prelievo che dal punto di vista della sua durata, ai termini che verranno stabiliti nel provvedimento di concessione della grande derivazione del Canale del Consorzio Comune di Bibiana;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/9/2002:

“(omissis)”

Art. 7

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il prelievo in questione non dovrà comportare in nessun modo un maggiore prelievo di acqua dal T. Pellice, rimandando pertanto nelle competenze assentite alla derivazione dal T. Pellice a mezzo del Canale del Consorzio Comunale di Bibiana, e la durata della concessione sarà comunque subordinata a quella relativa alla stessa derivazione dal T. Pellice a mezzo del Canale del Consorzio Comunale di Bibiana. Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla came-

ra di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

(omissis)

37

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato
- Settore programmazione e interventi sui settori commerciali

Istanza di costruzione centro commerciale nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 20.12.2002 la Società Geomark S.r.l. con sede in Corso Regina Margherita 99 - Torino, ha presentato, su incarico e per conto della Società Sviluppo Europa S.r.l. con sede a Gallarate, in Via Sanzio n. 2B, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di costruzione di un "Centro Commerciale" in Strada Statale 33 del Sempione nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 22195 in data 20.12.2002) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato
- Settore programmazione e interventi sui settori commerciali

Istanza di costruzione centro commerciale classico nel Comune di Vercelli - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 30.12.2002 la Società Finsibi S.p.A. con sede a Brescia, in Via Solferino n. 51 ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di costruzione di un "Centro Commerciale Classico" nel Comune di Vercelli (VC), in area ex Faini, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 22500 in data 30.12.2002) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Lavori di sistemazione e ricalibratura del torrente Bendola e nuova confluenza torrente Malonetto per la salvaguardia del territorio anche con recupero di percorsi di fruizione spondali", in Comune di Branzizzo (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 5 dicembre 2002 il Comune di Brandizzo (Torino) ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della L.R. 40/1998, relativamente al progetto "Lavori di sistemazione e ricalibratura del torrente Bendola e nuova confluenza torrente Malonetto per la salvaguardia del territorio anche con recupero di percorsi di fruizione spondali", in Comune di Brandizzo, allegando gli elaborati richiesti dall'art. 10, comma 1 della legge stela (prot. di ricevimento n. 21245 in data 5.12.2002 della Direzione Ambiente e Rifiuti).

Contestualmente ha provveduto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 40/1998, al deposito di copia degli elaborati sopra specificati presso l'Ufficio regionale di deposito progetti di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino.

L'intervento in oggetto, in base a quanto dichiarato dal proponente, risulta situato in area sottoposta a vincolo in fascia di rispetto del torrente Bendola e necessita delle autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, al D.Lgs. n. 490/99, alla L.R. n. 4098 e del CROP, come richiesto nelle note redatte dalla Direzione Industria della Regione Piemonte.

Il nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con DGR n. 21-27037 del 12.4.1999, come previsto dall'art. 7, comma 3 della L.R. 40/1998 e specificato dalla DGR citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Regionali: Pianificazione e gestione urbanistica - Pianificazione delle Risorse Idriche - Industria - Territorio Rurale.

La Direzione OO.PP. con Determinazione del Direttore in data 12.12.2002 n. 1714 ha individuato lo scrivente Settore, competente in materia di assetto idrogeologico, quale Settore responsabile del procedimento in oggetto.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di P.za Castello, 71 (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati al sopraccitato Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Ing. Giambattista Massera, Responsabile del Settore scivente, mentre al geom. Antonio Moletto, Funzionario del medesimo Settore, compete la responsabilità dell'Istruttoria del procedimento in oggetto.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
Giambattista Massera

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di Impianto Bob, Slittino e Skeleton nel comune di Cesana Torinese. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, e della legge 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-4336 del 5 novembre 2001 e s.m.i.

In data 10.01.03, con nota prot. n. 359/26/26.00, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Piazza Nizza 44, Torino, ha ricevuto da parte dell'Agenzia Torino 2006, con sede legale in Torino, Galleria San Federi con. 16, copia degli elaborati relativi al progetto di Impianto Bob, Slittino e Skeleton nel comune di Cesana Torinese.

Contestualmente, l'Agenzia Torino 2006 ha provveduto al deposito, presso l'Ufficio di Deposito Progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, di copia degli elaborati progettuali, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 371 in data 10.01.03 della Direzione Ambiente e Rifiuti), nonché alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Repubblica" del 10.01.2003.

Data di avvio del procedimento: 10.01.2003

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001 e s.m.i.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per quarantacinque giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 90 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. 40/1998; fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente assegnato in posizione di Staff intermedio alla Direzione Trasporti (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario assegnato in Staff alla Direzione Trasporti (tel. 011/4324196).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

Regione Piemonte

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13) - Oggetto del procedimento: Comune di Rivarolo Canavese (TO) - Ridefinizione dell'area di salvaguardia di quattro pozzi che alimentano l'acquedotto comunale ubicati nel concentrico e in frazione "Praglie" - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 9/1/2003

n. di protocollo dell'istanza: 190 *n. assegnato:* 252

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 - 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 - 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione, Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro.

termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Risorse Idriche

Comunicato - Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Azienda Consortile Ciclo Idrico Langhe - Alba - Roero con sede legale in Alba. Progetto di "Potenziamento e ampliamento e adeguamento al D.Lgs. 152/99 dell'impianto di depurazione" localizzato nel Comune di Govone (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 30.12.2002 l'Azienda Consortile Idrico Langhe, Alba e Roero con sede legale in Alba, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di "Potenziamento e ampliamento e adeguamento al D.Lgs. 152/99 dell'impianto di depurazione" localizzato nel Comune di Govone (CN) "allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 22485 in data 30.12.2002 della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine al procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente Responsabile del Settore regionale Disciplina dei servizi idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche tel. 011/4324519; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'Ing. Fiero Bianchi tel. 011/4324500.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino

Regione Piemonte - Direzione Regionale e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti

Comunicato - Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Centrale termoelettrica a ciclo combinato in Comune di Magliano Alpi (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

In data 18.12.2002 la Società Atel Energia S.r.l., con sede legale in Milano Via Alberto Mario n. 65, ha presentato alla Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del d.p.c.m. 377/1988 e dal d.p.c.m. 27.12.1988, lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali relativi al progetto "Centrale termoelettrica a ciclo combinato" da ubicare nel Comune di Magliano Alpi, provvedendo contestualmente al loro deposito presso l'Ufficio di deposito progetti di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino (prot. di ricevimento 21961 del 18.12.02), ai fini dell'avvio della procedura di VIA nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00), per trenta giorni dalla data di deposito del progetto.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate allo stesso Ufficio di deposito entro i medesimi termini temporali e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato con determinazione n. 571 del 27/12/2002 è il dott. Roberto Quaglia del Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'Arch. Giovanni Nuvoli del Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica.

Il Direttore regionale
Anna Maria Tasselli

Il Direttore Regionale
Aldo Manto

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di "Realizzazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Cabanaira" nel comune di Limone Piemonte. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40

In data 30.12.2002 la Società Limone Impianti Funiviari e Turistici S.p.A., con sede legale in Limone Piemonte, Via Roma 38, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Realizzazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Cabanaira", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 22489 in data 30.12.2002 della Dir. Ambiente e Rifiuti) ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi al p.i. Carlo Cravero, funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324969).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

**RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE**



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
<input type="checkbox"/> 12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 103,29	A1	
<input type="checkbox"/> 6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 51,65	S1	
<input type="checkbox"/> 12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,48	A3	
<input type="checkbox"/> 6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,24	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000 E 2001 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.